

# Rassegna Normativa e Giurisprudenziale

**A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU**

**Marzo 2020**

## **NORMATIVA E PRASSI**

**LEGGE 10 febbraio 2020, n. 10** Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. (GU n.55 del 04-03-2020)

**Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

**LEGGE 5 marzo 2020, n. 12** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (GU Serie Generale n.61 del 09-03-2020)

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 gennaio 2020, n. 1** Testo del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2020), coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 12 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. GU Serie Generale n.61 del 09-03-2020)

**Inps Messaggio del 30 marzo 2020 n.1416** comunica che sono in linea le procedure di compilazione e invio on line delle domande relative ai congedi per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi.

**INPS circolare n.49 del 30 marzo 2020** fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione.

[\*\*INPS circolare n.45 del 25 maggio 2020\*\*](#) fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 (per lavoratori dipendenti e iscritti alla Gestione separata) e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge n. 18/2020.

## **GIURISPRUDENZA e PRASSI**

[\*\*Corte di giustizia UE, ottava sezione, 2 aprile 2020\*\*](#) La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e in particolare gli artt. 2, § 2, 3, § 1, e 6, § 1, della stessa, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale - come quella italiana - che vieta alle amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi di studio e consulenza a persone collocate in quiescenza purché, da un lato, detta normativa persegua uno scopo legittimo di politica dell'occupazione e del mercato del lavoro e, dall'altro, i mezzi impiegati per conseguire tale obiettivo siano idonei e necessari (questione pregiudiziale sollevata dal TAR Sardegna).

[\*\*TAR Lazio, sezione III-quater, 20 marzo 2020, n. 3509\*\*](#) In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: a) l'art. 68, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), non richiede che i concorrenti dichiarino formalmente l'equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato; b) la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in maniera implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis.

[\*\*Consiglio di Stato, sezione III, 20 marzo 2020, n. 1998\*\*](#) In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, ciascun operatore economico concorrente è tenuto a presentare un'offerta certa, seria e completa; questa, una volta formalizzata, non può essere modificata, se non quando ricorra un mero errore materiale, oggettivamente riconoscibile come tale (riforma in parte TAR Lazio, sez. III, sent. n. 6499/2019).

[\*\*TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 marzo 2020, n. 3370\*\*](#) Con sentenza del 18 marzo 2020, n. 3370, il TAR Lazio, Roma, Sez. III, ha ribadito che il c.d. numero chiuso è reso indispensabile dall'esigenza di assicurare, per la formazione di professionalità adeguate, che l'accesso alla facoltà di "Medicina e Chirurgia" sia subordinato alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica, ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare adeguate esperienze cliniche, nonché di accedere alle specializzazioni. Non ultima, infine, (ferma restando la priorità delle esigenze sopra indicate) è la finalità di assicurare - anche in considerazione della libera circolazione di professionisti in ambito U.E. - la possibilità di adeguati sbocchi lavorativi, da commisurare al fabbisogno nazionale, sul presupposto che vi sia un potenziale bilanciamento fra medici formati in altri Paesi dell'Unione, operanti in Italia, e medici italiani trasferiti in ambito comunitario.

[\*\*TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 marzo 2020, n. 3373\*\*](#) con sentenza del 18 marzo 2020, n. 3373, il TAR Lazio, Roma, Sez. III, ha chiarito che in materia di concorsi universitari, le cause di astensione obbligatoria - da ricondurre a ragioni di parentela, amicizia o inimicizia personale, interessi da intendere nel senso strettamente economico sopra indicato, o ancora a peculiari rapporti con una delle parti - devono essere adattate alla realtà del mondo accademico, in cui rapporti continuativi di collaborazione scientifica rappresentano di per sé non solo indice di conoscenza (se non anche di familiarità e apprezzamento personale), ma anche fonte di sostanziale utilità sia per il professore, che di tale collaborazione si avvale per le proprie attività di ricerca e di didattica, sia per l'allievo, che acquisisce nozioni e possibilità di introduzione nel mondo scientifico, con presumibile convergenza di interessi, sicché - in ragione dello specifico contesto di riferimento - anche in presenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, "non può che ritenersi incompatibile con il ruolo di commissario d'esame il docente, chiamato ad esprimere una valutazione comparativa di candidati, uno dei quali sia dello stesso stabile e assiduo collaboratore, anche soltanto nell'attività accademica e/o pubblicistica", atteso che "il giudizio di valore, da esprimere sui lavori scientifici dei concorrenti, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale, quando una parte rilevante della produzione pubblicistica di un candidato fosse riconducibile anche al soggetto, chiamato a formulare tale giudizio" (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3206/2017).  
In definitiva, se non può escludersi, in linea di principio, l'ammissibilità di una Commissione esaminatrice composta da uno o più membri che abbiano avuto un rapporto di collaborazione scientifica con uno dei candidati, tale ammissibilità deve negarsi, qualora la relazione sia tale, in ragione all'intensità della cooperazione, da impedire radicalmente qualsiasi possibilità di valutazione indipendente dello stesso candidato.

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all'attività dell'Ufficio Studi.